

PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO
DESTINATO
AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA
TRA I 24 E I 36 MESI

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione Marche rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale Michele Calascibetta e dall'Assessore all' Istruzione, Formazione e Lavoro Marco Luchetti

VISTA la Legge Regionale n. 9. del 13 maggio 2003 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTI gli Accordi Quadro sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno

C.W.

2007, il 20 marzo 2008 e il 29 ottobre 2009, con cui è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia e di asili nido;

VISTI il punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007 e i Decreti Direttoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia scolastica n. 37 del 10 aprile 2008 e n. 9 del 11 novembre 2009, che definiscono i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera;

VISTO l'Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, ed in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca;

SENTITI i rappresentanti dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali della scuola;

CONSIDERATO che in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 26 sezioni primavera per l'anno scolastico 2007-2008, n. 25 nell'anno scolastico 2008-2009 e n. 24 nell'anno scolastico 2009-2010, con impiego ed utilizzo di apposito contributo statale;

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale per il prosieguo



dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale, per le quali permangono i requisiti di ammissione.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo



quanto disposto dal successivo articolo 4.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, da assegnare all'Ufficio Scolastico Regionale, è composto come segue:

- a) contributo statale, variabile annualmente, assegnato dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, in base alle risorse disponibili, per finanziare le sezioni primavera già autorizzate negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, per le quali permangono i requisiti iniziali di ammissione;
- b) contributo regionale assegnato dalla Regione, in base alle risorse finanziarie disponibili, utilizzabili per potenziare ed integrare il contributo statale delle n. 24 sezioni primavera già funzionanti, calcolato in base al numero degli alunni frequentanti e orario di funzionamento, e per finanziare possibilmente nuove sezioni, considerata l'alta richiesta del servizio. L'eventuale contributo regionale sarà opportunamente rendicontato nelle modalità e nei termini che saranno stabiliti negli atti di assegnazione.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è commisurato al numero dei bambini effettivamente frequentanti e alla durata del servizio giornaliero, secondo i criteri definiti dal tavolo tecnico di cui all'art. 4 della presente intesa.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 7



ottobre 2010, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, secondo quanto definito dal Ministero della Pubblica Istruzione con l'art. 5 dell'Accordo Quadro 2007, Decreto direttoriale n. 37 del 10 aprile 2008 e Decreto n. 9 del 11 novembre 2009 sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto



- di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
 - h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
 - i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini definito in base alla Legge regionale, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
 - j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
 - k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
 - l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio avviato.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 7 ottobre 2010, viene attivato il Tavolo tecnico interistituzionale che avrà sede nell'Ufficio Scolastico Regionale, con finalità di indirizzo, verifica e predisposizione



di iniziative a supporto dell'esperienza.

Per le istituzioni educative che hanno attivato nel corso del 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 sezioni primavera e che chiedono il prosieguo della attività, il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti iniziali di ammissione.

Per le istituzioni educative che annualmente richiedono di accedere al servizio entro il 30 maggio di ogni anno, il Tavolo procede all'esame dei progetti e della relativa documentazione di supporto.

L'acquisizione preventiva del parere favorevole del Comune competente è requisito di ammissione per l'istruttoria dei progetti.

Il Tavolo regionale, individuate le priorità territoriali, predispone apposite graduatorie per le due tipologie di richieste, tenendo eventualmente in considerazione i progetti positivamente valutati nel 2007 e non attivati per cause di forza maggiore successivamente sopravvenute.

Sulla base delle graduatorie così predisposte, l'Ufficio Scolastico Regionale individua le sezioni da ammettere a contributo, invitando i gestori a richiedere l'autorizzazione al funzionamento da parte dei Comuni interessati qualora non l'abbiano acquisita in precedenza.

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.


Articolo 5

La presente Intesa ha validità per gli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, e può essere modificata su richiesta presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro febbraio dell'anno di riferimento.

Per la Regione

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro

Marco Luchetti


Ancona,

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Direttore Generale

Michele Calascibetta

